

Ferruccio Maradei

**L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento legislativo e «nuovi» codici (1869).
Un profilo storico-giuridico**

The unification of military criminal law in the Kingdom of Italy between attempts of legislative adaptation and «new» codes (1869).
A legal-historical outline

SOMMARIO: 1. La codificazione del diritto penale militare: problemi e caratteri di un ordine penale speciale. – 2. Verso l'unificazione del diritto penale militare. La codificazione per l'esercito: dal codice del 1859 a quello del 1869. – 3. La codificazione per la marina militare: l'iniziale estensione al Regno d'Italia dell'*Editto feliciano*. – 4. Il lento *iter* parlamentare verso l'approvazione definitiva del *Codice penale militare marittimo* (1869) e il ruolo propulsivo del Ministro Riboty. – 5. Una vigenza lunga, ma travagliata. I codici penali militari tra adattamenti alla legislazione comune e tentativi di unificazione normativa.

ABSTRACT: This essay focuses on the problem of the unification of military criminal law in the first decade following the proclamation of the Kingdom of Italy. It aims at an historical reconstruction of the various interventions regarding the military criminal codes, concerning respectively the «Regio Esercito» and the «Regia Marina». In this period it was, in particular, the «*Codice penale militare marittimo*», issued in 1869 after a troubled parliamentary process, to achieve the overcoming of the «old» 1826 *Editto penale militare marittimo* (extended to the Kingdom of Italy in the first years after the Unification), and inspired by two different models: the neapolitan *Statuti penali militari per l'armata di mare* (1819) and the French *Code de justice maritime* (1858). The enactment of these military penal codes, which took place in 1869 in the Kingdom of Italy, however, did not lead to the unification of legal discipline for the two branches of the Italian armed forces nor to the full adaptation, mostly desired by doctrine, with the general criminal law.

KEYWORDS: Military law, Kingdom of Italy, Law codification.

1. *La codificazione del diritto penale militare: problemi e caratteri di un ordine penale speciale*

Fin dalle sue origini il diritto penale militare ha costituito un ordine giuridico tanto peculiare quanto delicato¹. Il suo sviluppo attraverso un sistema di norme effettivamente autonomo, unito al fatto di essere settoriale e perciò troppo spesso misconosciuto anche da parte dei giuristi, ha accentuato il carattere di un diritto particolare poiché riservato ai soli militari² e dotato di un proprio apparato di giustizia. Da qui la considerazione, spesso distorta, del diritto penale militare come un diritto marginale, nonché l'immagine di una branca giuridica isolata e, in generale, poco attrattiva. A ben vedere, le ragioni di una simile percezione affiorano, oggi come ieri, non solo da quanto appena detto, ma anche da una moltitudine di elementi e caratteri che si tenterà, seppur brevemente, di tratteggiare.

Storicamente, infatti, il diritto penale militare si configura come un diritto speciale, a sé stante, rispetto al penale comune³. Ciò significa che le norme

¹ Appaiono, in proposito, ancora foriere di suggestioni le rassegne sulle origini e sugli sviluppi del diritto penale militare offerte, rispettivamente, da E. Pessina, *Cenni sul diritto penale contenuto in leggi speciali*, in Id., *Elementi di diritto penale*, III, Napoli 1886, pp. 323-328 e da P. Vico, *Codici penali militari*, in *Il Digesto Italiano*, VII.2, Torino 1897-1902, pp. 548-551; Id., *Diritto penale militare*, II ed., Milano 1917, pp. 5-59.

² Tradizionalmente, gran parte della dottrina (seguita anche dalla giurisprudenza) ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio principio della personalità della legge militare. Secondo questa chiave di lettura, dunque, «a differenza della legge penale comune che è eminentemente territoriale, la legge penale militare invece è essenzialmente personale, come quella che si riferisce a doveri per loro natura indipendenti da ogni ragione di territorio ed esclusivamente propri alla persona di coloro che fanno parte della milizia» (*ivi*, p. 92; analogamente, fra gli altri, v. P. Pagani, *Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche (Diritto penale militare)*, in *Il Digesto Italiano*, XVII, Torino 1904-1908, p. 395). Parzialmente discorde da questo orientamento Vincenzo Manzini che intese sfumare la netta contrapposizione fra i principi della personalità e della territorialità, accostandoli entrambi al diritto penale militare (cfr., in proposito, V. Manzini, *Commento ai codici penali militari per l'esercito e per la marina*, Torino 1916, p. 8). Altrove, in effetti, lo stesso Autore, pur non negando che «i precetti penali contenuti nelle leggi militari» fossero rivolti «generalmente a determinate categorie di persone soggette all'Autorità militare mediante un rapporto di dipendenza particolare» (Id., *Diritto penale militare*, Padova 1932, p. 6), giudicava improprio l'utilizzo, in dottrina e in giurisprudenza, del binomio personalità-territorialità: «si suol dire che la legge penale militare ha carattere personale in contrapposto al carattere territoriale della legge penale comune: espressioni poco esatte e malamente espressive, ma d'uso comune» (*ibid.*).

³ Cfr., in proposito, P. Vico, *Diritto penale militare*, cit., pp. 85-86; Id., *Codici penali militari*, cit., p. 8; S. Malizia, *Codici penali militari*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 287 ss.. Per una sintetica ma efficace ricostruzione riguardante il problema della specialità così come

riguardanti i reati e le pene dei militari, così come la giustizia, formano un sistema ben definito e concluso, ma comunque alla costante ricerca di un coordinamento con le disposizioni di diritto generale⁴. Come si tenterà di mostrare, quest'ultimo profilo rappresentò uno dei punti nodali nella storia della codificazione militare nel Regno d'Italia, nonché l'obiettivo dei vari governi, del legislatore postunitario e financo di alcuni settori della dottrina.

Ben oltre la specialità, resta poi innegabile la connotazione «sinistra» che ha sempre accompagnato questo ordine giuridico, sia sul versante sostanziale, per via di un sistema punitivo pesantemente afflittivo e imperniato su una dimensione corporale della pena, sia su quello procedurale, in cui le tradizionali garanzie erano fortemente attenuate, quando non confinate nella mera formalità, sia, ancora, su quello dell'esecuzione penale. Un profilo, quest'ultimo, forse tra i più inquietanti e in grado di richiamare alla mente la terribile immagine dei plotoni di esecuzione.

Come se non bastasse, tali caratteri risultano ancor di più accentuati, specie se collocati in una prospettiva diacronica, a causa dell'impenetrabilità – si direbbe «congenita» – di un sistema legislativo e regolamentare autonomo, elaborato con un linguaggio tutto peculiare e in cui l'opera codificatoria è spesso risultata farraginosa, contingente e soggetta a continue stratificazioni normative.

affrontato dai «primi dogmatici del diritto penale militare» v. D. Brunelli - G. Mazzi, *Diritto penale militare*, Milano 2007, p. 11. Con specifico riferimento alla specialità della giurisdizione militare nella «Grande guerra» v. C. Latini, *Una giustizia "d'eccezione". Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la Prima guerra mondiale*, in *DEP. Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, 5-6 (2006), pp. 67-85. Più in generale, sui complessi profili della specialità del diritto penale militare e della giurisdizione nella prospettiva attuale cfr.: P. De Lalla, *Saggio sulla specialità penale militare*, Napoli 1990; P. P. Rivello, *Lezioni di diritto penale militare*, Torino 2012, pp. 3 ss.; G. De Vergottini, *Giurisdizione militare: la crisi della specialità*, in *Quaderni Costituzionali*, 2 (2007), pp. 364-367; Id., *Attualità della giustizia militare e Costituzione*, in *federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 20 (2021), pp. 1-11.

⁴ Sul punto valgano le considerazioni del Vico: «non è superfluo avvertire che un codice penale militare è legge speciale nei rapporti col codice penale comune, ed è altresì legge generale in relazione a quelle leggi particolari che si trovano ad esso coordinate» (P. Vico, *Codici penali militari*, cit., p. 8). Sotto il primo profilo, l'Autore precisava come un codice militare non potesse avere altra «fonte d'interpretazione che la legge penale comune, di cui è appunto una specie ed a cui è sostanzialmente coordinato nell'applicazione delle norme più generali di diritto» (*ibid.*). Circa il secondo profilo, al contrario, Vico ricordava che il codice penale militare - inteso come legge generale - fosse «a sua volta la fonte d'interpretazione rispetto alle leggi particolari che ad alcune classi di persone, componenti corpi armati od altre associazioni, estendono l'applicazione delle norme e delle pene di diritto militare» (*ibid.*). Solo in questo caso, allora, il codice penale militare sarebbe stato «diritto comune» rispetto a tutte le leggi particolari ad esso riferite.

Solo di recente si sono accesi i riflettori sulla storia del diritto penale militare; nondimeno tanti restano ancora i campi d'indagine aperti in materia. Così, ad esempio, manca un lavoro organico sulla storia della codificazione penale militare nel Regno d'Italia mirante a ricostruire eventuali profili di discontinuità fra i vari codici e le scelte di politica criminale generale che orientarono il Parlamento⁵.

Dopo i diversi tentativi consolidatori d'Antico Regime, l'idea di un corpo ordinato e organico di leggi penali militari trovò una prima espressione nella stagione conclusiva della Rivoluzione Francese quando, durante il cosiddetto «governo del Direttorio», si pensò finalmente di delineare un sistema penale per i militari che fosse nettamente separato da quello in vigore per i cittadini «comuni». Si allude al *Code des délits et des peines pour les troupes de la République* del 1796, tradizionalmente indicato da diversi studiosi come il primo «codice» in materia⁶; eppure, non si esclude che le prime tracce di una codificazione penale militare, almeno con riferimento all'area italiana, possano essere ascritte a quella *Ordinanza di Sua Maestà sulla giurisdizione militare e sopra i delitti e le pene della gente di guerra*, emanata nel 1789 da re Ferdinando IV di Napoli⁷ e collocabile a metà strada fra una consolidazione normativa e un vero e proprio codice⁸.

⁵ I problemi storici relativi alla giustizia militare tra Otto e Novecento hanno, invece, ricevuto una maggiore attenzione in alcuni studi piuttosto recenti; cfr., ad esempio, C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2010.

⁶ In questo senso si veda, su tutti, V. Manzini, *Diritto penale militare*, cit., p. 2, che ha parlato di «una rilevante influenza» della legislazione penale francese nell'ambito della Penisola italiana. In realtà il codice del 1796 era stato preceduto, sempre in epoca rivoluzionaria, da un *Code militaire* del 1791 e, nel 1793, da un *Code pénal militaire*, consolidando una legislazione che si era stratificata copiosamente e rapidamente nelle varie fasi della Rivoluzione.

⁷ Sul punto v. R. Ferrante, *Ugo Foscolo "codificatore": l'idea generale di codice penale militare per l'esercito della Repubblica Cisalpina (1801)*, in M. Bianchini - G. Viarengo (curr.), *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, p. 161. Più in generale, sull'*Ordinanza* borbonica: F. De Rosa, *Le riforme illuminate per la "Nazione Armata" napoletana*, Napoli 2018.

⁸ Il binomio consolidazioni-codici, ampiamente noto e largamente utilizzato dalla storiografia giuridica italiana, è stato introdotto da M. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, III ed., Torino 1967 (rist. anast. 1990). Come noto, l'Autore contrappose il concetto di «consolidazione» – ritenuto utile per individuare quelle raccolte normative che, nel corso della storia, realizzarono, pur se con esiti molteplici, una sistemazione di materiale legislativo vario – a quello di codice, modernamente rappresentato, per la prima volta, dal *Code Napoléon* (1804) e inaugurale di un nuovo sistema giuridico divenuto poi tipico dell'esperienza Otto-Novecentesca. L'utilità di questa duplice formula è stata ulteriormente sottolineata da una gran parte della storiografia giuridica; in proposito, si vedano almeno: A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982, pp. 252 ss.; P. Grossi, *Code civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXV (2006), pp. 85; 95-97; Id.,

Ad ogni modo, dirigendo le nostre attenzioni alla Penisola italiana non si può negare come fu principalmente la Francia, soprattutto durante l'occupazione napoleonica, ad influenzare (anche con la sua presenza politica) la formazione del diritto penale militare: il *Code* del 1796, sopra citato, trovò infatti applicazione in gran parte dei territori italiani occupati fino al 1814⁹.

A partire dal XIX secolo, dopo la Restaurazione, quasi tutti gli Stati preunitari si munirono di una legislazione più o meno organica in materia penale militare. Così nel 1815 in Toscana vennero emanati gli *Articoli di guerra* (poi confluiti nel e in gran parte modificati dal *Codice penale militare toscano* del 9 marzo 1856); nel Regno delle Due Sicilie, lo *Statuto penale militare* e gli *Statuti penali per l'armata di mare e pei reati commessi da' forzati e loro custodi*, entrambi del 1819 e collocati a latere della grande opera codificatoria borbonica¹⁰; nel Ducato di

L'Europa del diritto, Roma-Bari 2007, pp. 135-143. Per una lettura critica del concetto di consolidazione, con un generale ripensamento anche dei caratteri relativi al fenomeno codificatorio, cfr.: U. Petronio, *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XIII (1984), pp. 705-717; Id., *La lotta per la codificazione*, Torino 2002, pp. 92-102. Secondo l'Autore, in particolare, la contrapposizione fra consolidazioni e codici rappresenterebbe «un mito da sfatare anziché una categoria storiografica o uno schema interpretativo, sia per il modo in cui è stata costruita, sia per l'uso ambiguo che ne è stato fatto, sia per le forzature a cui può portare, sia per alcuni equivoci sui quali si fonda» (*ivi*, p. 102). Ulteriori accenti critici in proposito, ma con esclusivo riferimento alla codificazione civile, sono in L. Mengoni, *I cinquant'anni del codice civile: considerazioni sulla parte generale delle obbligazioni*, in *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, II, Milano 1994, pp. 752 ss. Per un quadro sintetico ma esaustivo del dibattito storiografico venutosi a configurare circa la formula «consolidazioni-codificazioni» cfr.: I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età moderna*, Torino 2002, pp. 540-549; M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012, pp. 228-235.

⁹ Sull'influenza del *Code* in ambito italiano e sul processo di assimilazione della legislazione militare francese in Italia e, in particolare, nei territori della Repubblica Cisalpina, cfr.: P. Vico, *Diritto penale militare*, cit., pp. 53-55; R. Ferrante, *Ugo Foscolo "codificatore"*, cit., pp. 162 ss.

¹⁰ Con riferimento allo *Statuto Penale Militare* e alla sua applicazione nell'ambito dei processi politici celebratisi nella Sicilia dell'Ottocento, cfr. G. Pace Gravina, *Il codice insanguinato. Lo Statuto Penale Militare per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*, in F. Colao - L. Lacchè - C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 273-298; nonché Id., *Il codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Acireale-Roma 2015. Sui caratteri e sulle peculiarità degli *Statuti Penali per l'Armata di Mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi*, posti anch'essi a latere del *Codice per lo Regno*, ma costituenti un codice a sé stante, si rinvia a F. Maradei, *Il settimo "codice" borbonico: gli Statuti Penali per l'Armata di Mare e pe' reati commessi da' forzati e loro custodi (1819)*, in F. Mastroberti - G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli 2020, pp. 83-119.

Parma, il *Codice penale militare parmense*, del 1° agosto 1820; nel Ducato di Modena e Reggio, il *Codice penale militare estense*, del 15 novembre 1832¹¹; nello Stato Pontificio, il *Regolamento pontificio di giustizia criminale e disciplinale militare*, del 1° aprile 1842; a Lucca, il *Codice penale militare per le regie truppe del Ducato di Lucca*, dell'8 agosto 1846; infine, nel Regno di Sardegna, il *Regio editto penale militare* del 27 agosto 1822 (sostituito in seguito dal *Codice penale militare* del 1840) e il *Regio editto penale militare marittimo*, del 18 luglio 1826, di cui si dirà in seguito¹².

Come emerge dai titoli di queste raccolte normative, non sempre si trattò di un'autentica operazione di codificazione da intendere in senso tecnico. In diversi casi prevalse, infatti, un atteggiamento di generale «prudenza» da parte di sovrani e legislatori, che preferirono anche da un punto di vista terminologico, oltretutto contenutistico e strutturale, scegliere dei titoli meno qualificanti e, forse, meno «impegnativi» per indicare questi complessi normativi, come ad esempio: «editti», «articoli», «regolamenti», «statuti». Nomi, questi, che tentavano comunque di rimarcare la specialità della materia rispetto al diritto penale comune.

Pur senza entrare nel dettaglio di questa multiforme legislazione, occorre segnalare come gli Stati preesistenti al Regno d'Italia, in misura assai diversa, si siano muniti di una legislazione speciale per i militari. Questo dato lascia intendere, almeno a prima vista, la sussistenza di un notevole interesse dei sovrani a predisporre un'apposita disciplina penale per gli appartenenti alle forze armate che si percepisse come autonoma rispetto a quella comune, approntata per i «civili». Il campo di indagine, come si vede assai vasto, resta ancora in parte da

¹¹ Sull'ordinamento militare d'Età moderna negli Stati estensi, con specifico riferimento anche ai profili della giustizia, si veda P. Bonacini, Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza... *Giustizia e disciplina militare negli Stati estensi di Antico Regime (secoli XVI-XVII)*, in «Historia et ius», 16 (2019), paper 5, pp. 1-70. Per un accurato profilo evolutivo delle riforme riguardanti la giurisdizione militare attuate sotto il governo di Francesco III d'Este cfr., inoltre, Id., *Riformismo sub specie militari. Il governo della guerra e la giustizia militare nelle riforme di Francesco III d'Este*, in Id. – E. Tavilla (curr.), *A 250 anni dal Codice estense*, Roma 2023, pp. 75-144, saggio che ho potuto consultare in anteprima grazie alla cortesia dell'Autore.

¹² Sui diversi codici militari per l'esercito che si alternarono nel Regno di Sardegna cfr. V. A. Viora, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Roma 1983. Più in particolare, sull'adozione in Sardegna dell'*Editto penale militare* cfr. M. Da Passano, *L'estensione alla Sardegna dell'editto penale militare sabauda del 1822*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII/1 (1983), pp. 47-56. Sull'*Editto penale militare marittimo*, emanato per volere di re Carlo Felice di Savoia nel 1826 in un quadro di generale riordino della marina militare sabauda, v. L. Sinisi, *La legislazione marittima del Regno di Sardegna nell'età della Restaurazione: gli editti e regolamenti feliciani*, in M. Ortolani - O. Vernier - M. Bottin (curr.), *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie*. Actes du colloque international d'Imperia (9-10 janvier 2009), Nice 2011, pp. 251-267.

esplorare. Fatta salva qualche eccezione – si pensi, ad esempio, alla legislazione militare del Regno di Sardegna, che ha ricevuto una maggiore considerazione rispetto alle altre – questa fitta e intricata legislazione preunitaria non ha attirato le dovute attenzioni storiografiche, che pure, ove vi fossero, potrebbero consentire una esplorazione più completa degli ordinamenti penali esistenti prima dell’Unificazione nazionale italiana.

2. Verso l’unificazione del diritto penale militare. La codificazione per l’esercito: dal codice del 1859 a quello del 1869

Il difficile itinerario dall’unità nazionale all’unificazione legislativa venne percorso anche sul versante del diritto penale militare estendendo, in un primo momento, i codici militari sabaudi ai territori progressivamente annessi¹³. Le ragioni di una simile evenienza furono dettate dall’urgenza di unificare e di conferire al neonato Regno una legislazione territorialmente uniforme: si trattò, dunque, di una scelta in parte frettolosa e in parte comoda per il legislatore.

L’estensione della legislazione penale militare sabauda al Regno d’Italia ebbe come protagonisti il *Codice Penale Militare* del 1859, per l’esercito, e l’*Editto Penale Militare Marittimo* del 1826; un «codice», quest’ultimo, piuttosto risalente, emanato per volere di re Carlo Felice di Savoia e destinato alla disciplina della marina militare.

La scelta di estendere questa normativa segnò per lungo tempo la divaricazione delle discipline per i due rami - di terra e di mare - delle forze armate, perpetuando ciò che aveva caratterizzato perlopiù gli ordinamenti militari preunitari. Essa, tuttavia, lasciò irrisolti diversi problemi, tra cui la mancanza di un coordinamento reciproco fra i due codici, piuttosto dissimili ed emanati in contesti storici differenti, nonché l’inadeguatezza dell’*Editto* feliciano, originariamente pensato per la Marina Sarda e non capace di far fronte alle esigenze di una forza di mare del tutto nuova quale quella del Regno d’Italia, operante in uno Stato ben più esteso e, peraltro, prevalentemente costiero.

Nato sulla scorta del precedente codice sabauda del 1840¹⁴, che tuttavia modificava in più punti, il *Codice Penale Militare* del 1859 - approvato il primo ottobre

¹³ Per una efficace sintesi circa l’estensione della codificazione sardo-piemontese al Regno d’Italia nei primi anni successivi all’unificazione nazionale italiana e, più in generale, sul processo di elaborazione dei vari codici, cfr.: L. Sinisi, *Unità nazionale e unificazione legislativa. Cenni sulla genesi dei primi codici italiani (1859-1865)*, in P. Mori (cur.), *Unificazione politica e unificazione giuridica*. Atti della giornata di studi per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 15 marzo 2011, Napoli 2012, pp. 73-89.

¹⁴ Su questo codice v. V. A. Viora, *La codificazione*, cit., pp. 47-54.

di quell'anno, ma entrato in vigore dal primo gennaio 1860¹⁵ - si componeva di due distinte parti.

Nella prima, in cui era accolta una disciplina di tipo «sostanziale», erano definite le pene, elencati i reati militari in specie e stabiliti i modi di estinzione dei reati e delle pene.

In particolare, le pene erano articolate seguendo un duplice ordine: alcune, come la morte con fucilazione di spalle, i lavori forzati a vita o a tempo, la reclusione, la degradazione militare, la destituzione, comportavano l'automatica indegnità di appartenere all'esercito; altre, come la morte con fucilazione al petto, la reclusione militare, il carcere militare, la rimozione del grado, non comportavano indegnità¹⁶. Da questa rapida rassegna emerge con drammatica evidenza la cifra distintiva del diritto penale militare di metà Ottocento: la forte connotazione afflittiva dell'apparato sanzionatorio.

Quanto ai reati comuni commessi dai militari, erano espliciti i riferimenti al codice penale «generale» (questa caratteristica, come si vedrà, avrebbe cagionato non pochi problemi di coordinamento in futuro), mentre il codice si diffondeva sui reati propriamente militari. In particolare, ampio spazio era destinato a quelli commessi in «tempo di guerra», con la previsione di fattispecie tipiche come l'incendio, la devastazione, l'omicidio compiuto senza ordine di un superiore¹⁷, e ad alcuni reati sessuali particolarmente odiosi come lo stupro, la cui previsione lascia intendere la loro frequenza e la premura del legislatore di reprimere abusi perpetrati dai militari nelle zone di guerra¹⁸. Non mancano, sempre in questo capo, disposizioni particolari come quelle sui prigionieri di guerra, colpevoli o responsabili di reati considerati gravi come ammutinamenti o rivolte.

Nella seconda parte del codice erano prese in esame la procedura, regolata diversamente secondo il tempo di pace o di guerra, e l'organizzazione della giustizia. Così, l'art. 302 delineava la latitudine della giurisdizione militare cui erano sottoposti i militari in servizio attivo nell'esercito, gli «ufficiali in disponibilità o in aspettativa», gli «invalidi incorporati», i disertori, i militari condannati a pene detentive e, infine, gli appartenenti alla marina militare durante il servizio di

¹⁵ Regio decreto del 1° ottobre 1859, art. 3.

¹⁶ Artt. 4-5, *Codice Penale Militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*.

¹⁷ Artt. 232-249, *Codice Penale Militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*.

¹⁸ Per il militare colpevole di «stupro violento» era prevista la pena dei lavori forzati a tempo «estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo o della qualità della persona» (art. 250, *Codice Penale Militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*). Seguiva, quindi, la previsione di altri reati a sfondo sessuale come il ratto (artt. 251-252) e «gli atti di libidine contro natura commessi con violenza» (art. 254).

terra. Un nucleo di disposizioni¹⁹ proponeva di far chiarezza nel caso di reati commessi in complicità tra militari e civili e nell'ipotesi di connessione tra reati militari e comuni, rimettendoli in entrambi i casi alla giurisdizione ordinaria.

Per ciò che concerne l'amministrazione della giustizia il sistema era articolato su più livelli.

Alla base vi erano i *Tribunali militari territoriali*, stabiliti in maniera permanente presso ogni capoluogo di divisione e formati da un presidente e da cinque giudici, nominati tra gli ufficiali, ma il cui grado variava di volta in volta in base alla qualifica dell'imputato. Diversi per competenza erano, invece, i *Tribunali militari presso le truppe concentrate* competenti per i reati commessi dai soldati fuori dalle sedi naturali. Parallelamente, presso ogni tribunale militare operavano le *Commissioni d'inchiesta*, che decidevano sul non luogo a procedere, sul rinvio al tribunale competente (in caso di rilevata incompetenza) o al tribunale ordinario (in caso di difetto di giurisdizione)²⁰.

Al vertice della piramide giurisdizionale si trovava, quindi, il *Tribunale supremo di guerra*, sedente nella capitale del Regno, presso cui potevano essere presentati ricorsi di nullità avverso le sentenze dei tribunali militari inferiori, ma che era chiamato anche a dirimere eventuali conflitti di competenza²¹.

Il cosiddetto «tempo di guerra» che, come visto, influiva sul diritto penale sostanziale, riverberava i suoi effetti anche sul piano processuale. A norma dell'art. 520, in caso di eventi bellici la giurisdizione militare si trovava estesa non solo ai soggetti già sottoposti ad essa in tempo di pace, ma anche agli impiegati, a qualsiasi titolo, nell'esercito, agli addetti al «privato servizio» dei militari e ai prigionieri di guerra. Quanto alla giustizia, essa era amministrata dai *Tribunali militari in tempo di guerra*, la cui particolarità consisteva nella mancanza di una *Commissione d'inchiesta* e nello svolgimento del ministero difensivo da parte di un militare scelto tra gli ufficiali. Le norme procedurali rimanevano, tuttavia, piuttosto affini a quelle stabilite per il processo in tempo di pace.

Di alcuni reati gravissimi puniti con la morte, commessi dall'imputato in flagranza di reato (o nel caso di arresto «a clamore di popolo» o «per fatto notorio») – sempre in tempo di guerra – conosceva infine il *Tribunale militare straordinario*²².

¹⁹ Si tratta della Parte II, Libro I, Tit. II, Capo III, artt. 316-321.

²⁰ Secondo l'art. 281 le *Commissioni d'inchiesta* erano presiedute da un ufficiale superiore e composte da due ufficiali con il grado di capitano.

²¹ A norma dell'art. 322 il *Tribunale Supremo* giudicava sui ricorsi di nullità avverso le sentenze emanate dai *Tribunali militari* di prima istanza. Era altresì tenuto a decidere «nei casi di conflitto, revisione o di designazione di Tribunali militari».

²² Anche in questo caso, secondo quanto stabilito nell'art. 536, il Tribunale era composto da un presidente, ossia «l'ufficiale più elevato in grado dopo quello che convoca il Tribunale militare straordinario», e da cinque membri (tutti ufficiali, da nominare secondo le regole

La funzione di questa corte era esplicitamente repressiva e volta ad «atterrire»: basti pensare che a norma dell'art. 534 essa doveva dare «un esempio di militare giustizia», attraverso la sommarietà del rito, la scarsità delle difese concesse all'imputato e l'immediata esecuzione della condanna.

Il codice penale militare del 1859, pur realizzando un complesso organico e ben strutturato, conservò i tratti di una disciplina transitoria. Basti pensare, in proposito, che lo stesso art. 1, co. 2, del Decreto Regio di approvazione, disponeva:

Nella sessione parlamentare dell'anno mille ottocento sessanta cinque sarà posta la revisione di esso codice.

Si trattò, dunque, di un testo di legge emanato in tutta fretta per evitare di farsi trovare impreparati alla vigilia dell'unificazione nazionale, ma che era destinato – almeno nelle prime intenzioni del legislatore – ad una vigenza contingente e «a tempo»²³.

Nondimeno, l'annunciata revisione del codice penale militare del 1859, che sarebbe dovuta avvenire, come visto, entro il 1865, si trascinò ancora per diversi anni. Solo nel 1869, infatti, essa trovò una concreta realizzazione con l'emanazione del *Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia*. In realtà, al di là del cambio di nome, si trattò di un codice solo apparentemente nuovo: esso conservava a grandi linee l'impianto strutturale e i contenuti principali del precedente.

Questo codice, infatti, venne emanato per realizzare un coordinamento con quello coevo per la marina militare, in quegli stessi anni in corso di elaborazione. Tale circostanza impedì al legislatore di impegnare troppe energie nell'emanazione di un codice per l'esercito che fosse radicalmente nuovo rispetto a quello del 1859.

Ai lavori di adeguamento del nuovo testo parteciparono in egual misura i tre Ministri della Guerra (Ettore Bertolè Viale), di Grazia e Giustizia (Paolo Onorato Vigliani), e della Marina (Augusto Riboty). I primi due formarono un progetto che, rivisto dal terzo, venne poi presentato e approvato da una commissione in Senato²⁴.

Come emerge dalla *Relazione* dei Ministri al Re, il *Codice* per l'esercito avrebbe

disposte per i tribunali militari territoriali).

²³ Con riferimento a questo codice ha giustamente parlato di «un lavoro frettoloso e superficiale» M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime al Fascismo*, Torino 2007, p. 304.

²⁴ Cfr. *Relazione dei Ministri di Marina, di Guerra, e di Grazia e Giustizia che precede i RR. Decreti in data 28 novembre 1869 con cui si approvano i Codici penale per l'esercito, e penale militare marittimo, in Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia*, Firenze 1870, p. 2.

in realtà avuto bisogno di una completa e più accurata riforma, ma per l'appunto la necessità e la premura di approntare un testo di legge per la marina – realmente nuovo rispetto all'*Editto Penale Militare Marittimo* del 1826, giudicato ormai obsoleto – consentirono solo interventi minimi di coordinamento²⁵.

Così, le principali modifiche al *Codice* per l'esercito riguardarono innanzitutto una uniforme disciplina, in entrambi i codici, della pena della sospensione dal servizio²⁶ e l'omogeneità delle previsioni sulla «prescrittibilità» della pena di morte e dei lavori forzati. Se, infatti, il *Codice* del 1859 riteneva queste due pene imprescrittibili, l'emanando *Codice* per la marina ammetteva la prescrizione trentennale (art. 61, a sua volta esemplato sull'art. 137 del Codice penale comune). Sul punto si scelse di sancire – e di riaffermare – in maniera omogenea l'imprescrittibilità delle due pene²⁷. Ulteriori e significativi interventi riguardarono l'armonizzazione, per entrambe le forze, della pena della reclusione per i reati di

²⁵ In proposito gli stessi Ministri non esitavano a ricordare come al Governo non «sfuggì che mancava sovente fra le diverse parti di uno stesso Codice la necessaria corrispondenza ed armonia» e che «il potere legislativo avrebbe senza dubbio emendato codesto difetto, qualora avesse avuto agio a portare sugli articoli quel minuto esame, onde fu distolto unicamente dalla necessità di abolire al più presto l'editto del 1826, che contrastava con tutte le nostre istituzioni» (*ivi*, p. 3). Dello stesso avviso era la ricostruzione proposta, in dottrina, da A. Vismara, *L'avvocato del soldato di terra e di mare ossia la legislazione militare commentata e spiegata*, Cremona 1877, p. 9, secondo cui il Governo «di fronte all'urgenza di far cessare quel gravissimo editto del 1826 per la marina» abbandonò l'idea di una radicale riforma del codice per l'esercito, ripiegando ad una più modesta opera di revisione e di coordinamento.

²⁶ Si trattava di una pena rispettivamente contenuta nell'art. 15, cod. pen. mil. mar. e nell'art. 16 cod. pen. es.. Come informano i tre Ministri tale intervento si rivelò particolarmente importante per «stabilire con chiarezza le conseguenze di questa pena considerata come principale: e su ciò taceva il Codice del 1859 (che la considerava solo come accessoria), mentre la legge del 25 maggio 1852, n. 1376, aveva espressamente riserbato all'ufficiale sospeso per misura disciplinare una parte dello stipendio e degli altri emolumenti» (*Relazione dei Ministri*, cit., p. 3). Così il governo pensò di seguire la stessa *ratio* nell'applicazione, quale pena principale, della sospensione «per non costringere un ufficiale, che dovrà ritornare nel seno dell'esercito, a procacciarsi per vie men decorose la sussistenza» (*ivi*, p. 4).

²⁷ Appare significativo quanto riportato sul punto nella *Relazione*: «gravissima era la differenza fra il Codice penale militare del 1859, ed il Codice penale comune riguardo alla prescrittibilità delle pene di morte o di lavori forzati a vita, in quanto il primo le riteneva imprescrittibili (art. 61), mentre il secondo ammetteva contro di esse la prescrizione trentennale (art. 137). I compilatori del Codice penale militare marittimo (art. 61) avevano seguito quest'ultimo. Ma il Governo ha preferito il concetto del Codice militare, non tanto per serbare maggior servitù in quella parte di legislazione che intende a mantenere e restaurare la militare disciplina, quanto perché gli parve teoricamente inammissibile la prescrizione di pene perpetue nella durata o negli effetti. Ed a confermarsi in siffatta opinione trova argomento nella tendenza che comincia a manifestarsi anche nel diritto comune, e di cui rende testimonianza l'articolo 85 del progetto di Codice penale pel Regno d'Italia» (*ivi*, p. 5).

diserzione, soprattutto nella quantificazione del minimo e del massimo (art. 166 cod. pen. mil. mar.) e, infine, il coordinamento delle disposizioni riguardanti la complicità nel reato di diserzione²⁸.

L'innovazione più evidente si ebbe, tuttavia, nella razionalizzazione degli organi giurisdizionali: venne, infatti, istituita un'unica corte apicale militare, il *Tribunale Supremo di guerra e marina*, dalla composizione mista²⁹ e in grado di ricevere i ricorsi di nullità (per *errores in procedendo* e *in iudicando*) avverso i provvedimenti emanati dai tribunali di entrambi i rami delle forze armate³⁰.

3. La codificazione per la marina militare: l'iniziale estensione al Regno d'Italia dell'Editto feliciano

Nel 1869 un vero e innovativo intervento codificatorio in ambito militare riguardò la Regia Marina. L'estensione frettolosa dell'*Editto feliciano* del 1826³¹ aveva arrecato un significativo arretramento sul piano delle discipline, specie per alcune realtà come quella meridionale, già dotata di una codificazione su questo versante, invero più fine e meglio elaborata, benché non troppo dissimile

²⁸ Sul punto cfr. *ivi*, pp. 10-11.

²⁹ Sedente nella capitale del Regno, il *Tribunale Supremo* era composto da un presidente (ufficiale superiore con un grado non inferiore a quello di luogotenente generale o di viceammiraglio) e da otto giudici, di cui tre militari, tre consiglieri di stato e due presidenti di sezione o consiglieri di Corte d'Appello. Seguivano i componenti supplenti, cinque in tutto, anch'essi di differente provenienza e carriera scelti tra due ufficiali generali e tre consiglieri di Stato o di Corte d'Appello (art. 317, *Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia*). Presso questa corte apicale operava altresì un «avvocato generale» con funzioni di pubblico ministero e il potere di «sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero della giustizia militare» (art. 346, *Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia*).

³⁰ Cfr. art. 343, *Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia*. Oltre a queste attribuzioni, il *Tribunale Supremo* giudicava «nei casi di conflitto, revisione o di designazione di tribunali militari». D'altro canto, quanto alla sua giurisprudenza, al pari di una Cassazione, a questo tribunale era «commesso l'alto ufficio di dare uniformità e regola all'amministrazione della giustizia militare» (I. Mel, *Il codice penale per l'esercito del Regno d'Italia illustrato dalla giurisprudenza del Tribunale supremo di guerra e marina e delle Cassazioni patrie*, Verona 1874, p. IV).

³¹ Il nome ufficiale di questa compilazione era *Regio editto penale militare marittimo*. Quanto alla struttura, l'editto disciplinava nella prima sezione funzioni e competenza del *Magistrato Supremo dell'Ammiragliato* e dei *Consigli di Guerra*, nella seconda la procedura, nella terza le pene (suddivise in base al grado del condannato e, comunque, particolarmente severe). A seguire era quindi dettata una sottile disciplina delle singole figure di reato, classificate per tipologia e per lesione del bene. Sulla genesi e i caratteri di questo codice militare cfr. L. Sinisi, *La legislazione marittima*, cit., pp. 259-262.

sotto il profilo della durezza dell'apparato sanzionatorio³². Il carattere particolarmente afflittivo e a tratti perfino atroce dell'*Editto* emerge con evidenza nella parte seconda, dedicata all'elencazione delle pene. Erano, infatti, contemplate le cinghie (dette anche «bretelle»), la catena militare, le verghe e, infine, la cd. «bolina», sicuramente la pena più temibile³³. Si trattava di una cima (corda) alla quale il reo veniva sospeso per le mani (giunte e poste dietro la schiena); egli veniva quindi lasciato oscillare su e giù dall'albero della nave per un determinato periodo tempo. Era, questa, una pena molto simile, di fatto, alla tortura giudiziaria della corda di cui riprendeva le modalità pur senza dividerne gli scopi: se la tortura, infatti, era qualificata come un mezzo di ricerca della prova, la «bolina» era considerata una vera e propria pena corporale³⁴.

Pesantemente afflittiva era anche la pena delle verghe, consistente nell'irrogazione di un numero variabile di bastonate da un minimo di trecento fino, addirittura, a un massimo di milleottocento³⁵.

Per queste ragioni, l'estensione dell'*Editto* al Regno d'Italia venne subito malvista: non solo si trattava di un «codice» poco organico e tecnicamente antiquato, ma anche particolarmente crudele e inumano per le sanzioni previste; non a caso non mancò chi, in dottrina e addirittura in Parlamento, ebbe modo di definirlo «monumento di barbarie»³⁶. Del tutto inconciliabile con il processo

³² Sul sistema sanzionatorio degli Statuti borbonici cfr. F. Maradei, *Il settimo "codice" borbonico*, cit., pp. 97-101. Oltre a possedere una migliore tecnica redazionale, la normativa borbonica si differenziava dall'*Editto* sabauda per il fatto di costituire un codice complesso, dotato non solo di una congrua disciplina penale per gli appartenenti all'Armata di Mare, ma anche di una normativa per reprimere le condotte delittuose dei condannati ai lavori forzati che scontavano la loro pena nei «bagni penali» posti sotto la direzione della Real Marina (*ivi*, pp. 108-117).

³³ Art. 95, *Regio editto penale militare marittimo*.

³⁴ Un sintetico cenno alla pena della «bolina» è in A. Vismara, *L'avvocato del soldato di terra e di mare*, cit., p. 7, ma sul punto si veda anche la descrizione offerta, a suo tempo, dall'Onorevole Angelo Bargoni, Deputato del Regno d'Italia, in sede di discussione del *Codice penale militare marittimo*: «Sento domandarmi che cosa sia la bolina: è una terribile pena che per ragioni d'umanità nella nostra marina è andata in disuso; ma non è men vero che sta scritta ancora nella legge. Consiste in sostanza nel legare il paziente ad un pennone della nave con un congegno tale di corde da permettere che lo si faccia girare al disotto della nave, e lo si tiri poi su dall'altra parte, e ciò ripetutamente per parecchie volte» (*Rendiconti del Parlamento Italiano*, vol. VIII, Sessione del 1867, seconda edizione ufficiale riveduta, Discussioni della Camera dei Deputati, Firenze 1869, p. 8228). Sulla tortura della corda, uno dei tormenti più utilizzati nell'ambito del processo *in criminalibus* tra Medioevo ed Età moderna, cfr. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, Milano 1953, pp. 194-197.

³⁵ Art. 97, *Regio editto penale militare marittimo*.

³⁶ Questa sprezzante considerazione per l'*Editto* feliciano emerse in sede di discussione dello «schema di legge» per l'approvazione del *Codice penale militare marittimo* presso la Camera dei

di edificazione di un Regno liberale, questo *Editto* venne infatti depotenziato nella sua portata punitiva attraverso un assai frequente ricorso all'istituto della grazia³⁷. Eppure, anche la sola formale vigenza di quelle disposizioni venne percepita come causa di molti imbarazzi. Non a caso era stato lo stesso Cavour – nel 1861 titolare, *ad interim*, del Ministero della Marina – a segnalare la necessità di provvedere immediatamente ad una riforma del diritto penale militare marittimo³⁸.

4. *Il lento iter parlamentare verso l'approvazione definitiva del Codice penale militare marittimo (1869) e il ruolo propulsivo del Ministro Riboty*

All'indomani dell'unificazione nazionale, nel tentativo di superare le eccessive asprezze dell'*Editto* feliciano, un rilevante progetto di codice per la marina militare venne presentato in Senato nel febbraio del 1866 dal Ministro della Marina Diego Angioletti, ma non fu mai discusso³⁹. Ripresentato il 30 marzo 1867 dal Ministro Giuseppe Biancheri alla Camera esso venne approvato⁴⁰, ma la scarsa tenuta dei governi e la rapidissima successione degli stessi non consentirono una discussione in Senato, lasciando il progetto in stato di quiescenza.

Fu solo grazie al Ministro nizzardo Augusto Riboty⁴¹ - già ammiraglio della

Deputati nella tornata del 1° dicembre 1868, cfr.: *Rendiconti del Parlamento Italiano*, vol. VIII, Sessione del 1867, cit., p. 8199. Ancora più pesanti i giudizi attribuiti da parte della dottrina: di «mostruoso editto» parla, ad esempio, A. Vismara, *L'avvocato del soldato di terra e di mare*, cit., p. 7.

³⁷ *Ivi*, p. 8.

³⁸ P. Vico, *Diritto penale militare*, cit., p. 60.

³⁹ Cfr. *Prontuario generale per materia e per ordine alfabetico e di data degli Atti Parlamentari*, Roma 1875, p. 118. Secondo quanto affermato dal Vico, il progetto presentato da Angioletti riproduceva di fatto un precedente testo elaborato da Paolo Onorato Vigliani nel convulso biennio 1860-1861 su incarico di Cavour (sul punto cfr. P. Vico, *Diritto penale militare*, cit., p. 61).

⁴⁰ Cfr. *Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni Camera dei Deputati*, vol. V, Sessione 1867, 29-30 marzo 1867, Firenze 1868, pp. 5285-5286.

⁴¹ Nato a *Puget Théniers*, nei pressi di Nizza, nel 1816, Riboty fu avviato alla carriera militare che svolse brillantemente dapprima nella Marina del Regno di Sardegna, segnalandosi per la valorosa partecipazione alla guerra di Crimea al comando di una nave corazzata, e poi nella Regia Marina del Regno d'Italia: nel 1866 fu tra i più tenaci comandanti della flotta italiana nella Battaglia di Lissa. Abbandonati i comandi per sopraggiunti limiti d'età, abbracciò la carriera politica divenendo dapprima deputato e poi senatore del Regno, rivestendo ripetutamente la carica di Ministro della Marina del Regno d'Italia (nei governi Menabrea II, Menabrea III e Lanza). Morì a Nizza nel 1888. Sulla vita e sulla carriera, dapprima militare e

Regia Marina - se quel progetto venne ripreso, senza tante modifiche, nel 1868 e reimmesso al centro del dibattito parlamentare⁴². Nella relazione manoscritta del 4 maggio 1869 il Ministro enunciò i due scopi principali del testo di legge, ossia di garantire la «difesa nazionale e di evitare opposizioni tra il diritto penale comune e il penale militare»⁴³. Era l'inizio dell'annoso problema - come si dirà meglio in seguito - del coordinamento tra la legislazione speciale militare e quella comune. Sono comunque ragguardevoli i dati che emergono dalla relazione del Ministro Riboty.

Innanzitutto, la netta affermazione del contrasto fra l'*Editto* feliciano e «i principi delle attuali politiche Istituzioni e delle liberali riforme introdotte nel diritto e nel procedimento penale»⁴⁴. In particolare, a detta del Ministro, erano le pene previste dal vecchio *Editto* ancora vigente ad essere «riprovate dall'odierno incivilimento»⁴⁵. A corredo di queste critiche, Riboty ricordava come già l'emanazione del codice per l'esercito del 1859 avesse reso evidente l'inattualità della legislazione feliciana, soprattutto sul piano giurisdizionale, dal momento che essa

provvedeva convenientemente alla giustizia militare per l'armata di terra, ma rendeva più urgente la riforma della giustizia marittima⁴⁶.

La relazione si soffermava, infine, sul principale obiettivo cui doveva essere informato il nuovo testo di legge, ossia una coerente armonizzazione con il

poi politica, del Riboty cfr. M. Gabriele, *Augusto Riboty*, Roma 1999.

⁴² Nel presentare il progetto al Senato lo stesso Riboty affermava: «il codice penale militare marittimo che oggi propongo alla vostra approvazione non vi giunge affatto nuovo [...] esso vi fu presentato dal vostro collega generale Angioletti quando fu Ministro della Marina, ed è quello stesso, che, non avendo potuto essere da voi discusso, il Ministro Biancheri presentava il 30 Marzo 1867 alla Camera dei deputati, la quale lo ha approvato nella Seduta del 4 volgente, con lievi modificazioni, più di forma che di sostanza, suggerite dalla Commissione incaricata di riferire sul medesimo» (v. *Atti parlamentari della Camera dei Senatori*, Legislatura X, Sessione 1867-1868, *Progetto di legge per l'approvazione del Codice penale militare marittimo presentato al Senato dal Ministro della Marina Riboty nella tornata dell'8 Dicembre 1868, adottato dalla Camera elettiva il 4 dello stesso mese*, n. 155, p. 1). Il Ministro quindi sollecitava il Senato ad una rapida discussione e approvazione del progetto al fine di far cessare «l'esistenza dell'Editto penale marittimo del 1826, che senza grave onta pel nostro paese non potrebb'essere più a lungo applicato» (*ibid.*).

⁴³ Archivio Storico della Camera dei Deputati (da ora ASCD), *Approvazione del Codice penale militare marittimo*, v. 80, c. 28, f. 1v.

⁴⁴ *Ivi*, f. 10r.

⁴⁵ *Ivi*, f. 10v.

⁴⁶ *Ivi*, f. 11v.

codice penale militare e con il codice penale comune. L'intento era quello di evitare il più possibile sovrapposizioni e discipline sovrabbondanti: un proposito, questo, che venne in gran parte mantenuto.

Ad ogni modo, da uno sguardo ai lavori preparatori del codice emergono fondamentali indicazioni circa i modelli codicistici che furono d'ispirazione per il legislatore italiano.

In primo luogo, il *Code de justice maritime* francese del 1858, preso in considerazione e apprezzato per la coerente disciplina sul servizio marittimo, ma anche per il sistema della relativa giustizia militare⁴⁷.

Poi lo *Statuto penale per l'armata di mare* borbonico, preso ad esempio sia per la qualità del coordinamento con il codice per l'esercito, che per la chiara organizzazione della giustizia con la previsione di Tribunali marittimi stabiliti «a terra» e «in mare»⁴⁸. Si tratta, forse, di uno dei caratteri più particolari e interessanti del progetto: il codice militare marittimo delle Due Sicilie, frettolosamente accantonato all'indomani dell'unificazione nazionale, ricomparve, a distanza di diversi decenni dalla sua emanazione, addirittura quale fonte d'ispirazione per il legislatore italiano.

Il progetto si sarebbe inoltre ispirato, ma assai parzialmente, ad almeno altri due modelli costituiti dalle leggi marittime del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America, nonostante la notevole diversità intercorrente con i sistemi giuridici di quelle realtà⁴⁹.

⁴⁷ Oltre che per i contenuti, il codice marittimo francese era particolarmente apprezzato per aver realizzato un'armonizzazione con il *Code de justice militaire pour l'armée de terre* (1857) «nelle sue basi, nella distribuzione delle materie, nel sistema di penalità e di procedura ed in tutte le disposizioni applicabili alle due armate» (*ivi*, f. 23r). Su questo codice, con specifico riferimento alla sua genesi e ai suoi risvolti applicativi, cfr. J. P. Zanco, *Autour du Code de justice maritime (1858-1965). Une Brève histoire de la justice maritime*, in «Revue historique des armées», 252 (2008), pp. 72-85.

⁴⁸ ASCD, *Approvazione del Codice penale militare marittimo*, v. 80, c. 28, ff. 23r-v.

⁴⁹ A differenza degli Stati Uniti d'America, dove questa materia aveva trovato nel tempo una disciplina in varie e disorganiche leggi, nel Regno Unito era da poco tempo vigente il *Naval Discipline Act* (1860), un testo di legge organico in ambito penale militare marittimo. Nonostante l'attestazione di apprezzamento verso queste due realtà, il legislatore italiano ammise la presenza di non pochi ostacoli nel recepire quelle normative: «vuolsi però confessare che scarsi elementi si sono potuti attingere da quelle fonti, troppo essendo diverso il sistema di legislazione penale vigente presso quelle Nazioni. Basti l'accennare che le loro leggi lasciano soventi al Giudice l'enorme arbitrio di applicare ad un reato, secondo i casi, quella pena che gli paia più adeguata, passando da pene minime alle più severe e perfino da brevissima prigionia alla pena capitale» (*ivi*, f. 26v). La diversità si rifletteva anche sul piano delle singole pene: ad esempio quella delle verghe, che in Italia si voleva abolire, nel Regno Unito era largamente impiegata nei giudizi penali a carico dei militari di marina: «l'Inghilterra poi ammette ancora la pena delle frustate di cui una recente petizione domandava inutilmente

L'influsso del codice francese e di quello preunitario del Regno delle Due Sicilie, pur presente e percepibile nel progetto, non deve tuttavia far pensare ad una acritica e supina recezione. Ad esempio, rimasero significative differenze nella tecnica di redazione: nel codice postunitario per la marina, a differenza degli altri due, venne prediletta la riproposizione delle norme comuni con l'esercito, limitando al minimo i rinvii alla legislazione «generale» prevista per l'armata di terra.

Ad ogni modo, anche il progetto proposto da Riboty incontrò diversi ostacoli questa volta in Senato⁵⁰, ove era stato presentato l'8 dicembre 1868. La Camera Alta ravvisò problemi di «legittimità» costituzionale con lo Statuto Albertino, per via di una controversa disposizione, l'art. 361 del progetto⁵¹, attorno alla quale si aprì una lunga e accesa discussione.

Anche su altri versanti, il dibattito per l'approvazione del codice fu tutt'altro che pacifico; le ragioni del contendere nei due rami del Parlamento riguardarono, fra le altre cose: l'ordine espositivo della materia (i parlamentari – nello specifico – si chiesero se aprire il codice con la trattazione di reati e pene o, al

a quel Parlamento l'abolizione: tanta è la tenacia di quel gran popolo nel mantenere le antiche sue leggi» (*ivi*, f. 27r).

⁵⁰ Spunti interessanti sul momento genetico di questo codice per la marina militare si possono cogliere anche dalla relazione (redatta da Paolo Onorato Vigliani) della Commissione senatoria incaricata di valutare il progetto. In essa era sollevata l'inadeguatezza del «codice» feliciano, presentato come «in aperta antitesi colle presenti condizioni della nostra legislazione, col progresso delle dottrine giuridiche nei paesi civili e più singolarmente col Codice penale per l'esercito» (*Atti parlamentari della Camera dei Senatori*, Discussioni, Legislatura X, Sessione 1867-1868, *Relazione della Commissione composta dei Senatori Astengo, Durando, Mameli, Marzucchi, Pastore, Provana e Vigliani sopra il progetto di Codice penale militare marittimo*, n. 155-a, p. 3). Appare significativo come anche in questa sede i membri della commissione senatoria elogiassero la codificazione borbonica: il diritto penale militare marittimo «nelle province meridionali, dove era in vigore uno Statuto penale per l'armata di mare, il quale sebbene pubblicato il 17 luglio 1819 e così anteriore all'editto marittimo subalpino, era tuttavia informato a principii e norme molto più consentanei agli attuali ordinamenti di diritto e procedimento penale» (*ibid.*).

⁵¹ Così come originariamente formulato nel progetto, l'art. 361 disponeva: «Nel concorso tra la qualità d'individuo di marina e qualsiasi altra di cui fosse rivestito l'imputato la prima soltanto vale a determinare la competenza quando si tratta di reato militare marittimo». Il fatto che questo articolo in un ipotetico concorso di due giurisdizioni speciali desse la preferenza a quella militare marittima venne considerato dai senatori limitativo e pregiudizievole verso l'altra giurisdizione speciale, quella spettante al Senato del Regno ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Albertino. Tale questione, sollevata nella discussione in Senato, portò i parlamentari a compiere una globale riformulazione dell'articolo in oggetto (cfr. *Rendiconti del Parlamento italiano*, Discussioni del Senato del Regno, Legislatura X, Sessione del 1867-68-69, tornata dell'8 dicembre 1868, Firenze 1868, pp. 1421 ss.).

contrario, di giurisdizione e procedura); la «retta classificazione» dei reati e delle pene; la definizione precisa e incontrovertibile dei contorni della giurisdizione militare; la composizione dei Tribunali militari (mista o esclusiva dei militari); i gradi della giurisdizione; la necessità di istituire una vera e propria «Corte di Cassazione militare»⁵².

In realtà nel testo definitivo molti di questi problemi vennero superati: ad esempio, come si dirà, per la marina militare furono stabiliti appositi e differenti Tribunali, sia «a terra» che «in mare».

Nonostante il lungo travaglio, il progetto discusso in Senato venne approvato nuovamente dalla Camera dei Deputati nel 1869 dopo aver ricevuto ancora alcune modifiche il 20 marzo di quel medesimo anno: il *Codice penale militare marittimo del Regno d'Italia* venne finalmente emanato con regio decreto del 28 novembre 1869; in quella stessa data la legge n. 5366 dispose l'abrogazione del *Regio Editto penale militare marittimo* del 1826⁵³. L'entrata in vigore del codice venne fissata per il 15 febbraio 1870; stessa sorte spettò al codice penale per l'esercito.

Quanto alla struttura, il codice militare marittimo era suddiviso in due parti.

La prima era dedicata ai reati e alle pene. Dopo brevi disposizioni preliminari⁵⁴, veniva definito il sistema delle pene: si trattava in realtà di una riproposizione – con qualche adattamento – di quello previsto dallo *Statuto* borbonico del 1819. Ad esempio, erano mantenute la pena di morte, quella dei lavori forzati, della reclusione, della degradazione e della destituzione con un'unica eccezione: a differenza del codice «duosiciliano», quello del Regno d'Italia non prevedeva l'ergastolo. Come nel codice per l'esercito anche in questa sede era conservata la suddivisione tra pene con e senza indegnità⁵⁵; mentre piuttosto classico era il catalogo dei reati, che spaziava dal tradimento alla diserzione, dalla «subornazione» agli atti di violenza commessi da militari.

Il secondo libro di questa prima parte conteneva disposizioni specifiche per il tempo di guerra: in questo caso era notevole il coordinamento con l'omologo

⁵² A titolo indicativo, cfr.: *Rendiconti del Parlamento Italiano*, Discussioni del Senato del Regno, cit., pp. 1859-1878; *Rendiconti del Parlamento Italiano*, Discussioni della Camera dei Deputati, Sessione del 1867, tornata del 1° dicembre 1868, pp. 8198 ss.

⁵³ «L'editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato. E per tutte le materie contemplate nel presente codice sono pure abrogate le Leggi ed i Regolamenti anteriori» (art. 4, l. n. 5366 del 28 novembre 1869).

⁵⁴ Le «disposizioni preliminari», composte dai primi due articoli del codice, sancivano come ogni violazione della legge penale militare di mare configurasse un reato militare (art. 1, *Codice penale militare marittimo*) e l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel codice (art. 2, *Codice penale militare marittimo*).

⁵⁵ Cfr. artt. 3-4, *Codice penale militare marittimo*.

codice per l'esercito non solo per la previsione di alcuni reati specifici e particolari⁵⁶, ma anche per la riproposizione di un nucleo di norme disposte per i prigionieri di guerra⁵⁷.

La seconda parte era, invece, interamente volta a disciplinare la procedura e a definire l'architettura giurisdizionale. Come anticipato, su quest'ultimo versante una delle maggiori novità fu proprio quella di proporre una bipartizione che, inedita nella precedente esperienza sabauda, era stata già ampiamente collaudata sia dalla legislazione francese che da quella borbonica: si trattava della «giustizia amministrata a terra» e della «giustizia amministrata a bordo». Nel primo caso essa era esercitata dai *Tribunali militari marittimi* che giudicavano non solo i militari e gli assimilati⁵⁸, ma anche i cosiddetti «forzati», ossia i condannati dalla giustizia ordinaria ai lavori forzati da svolgere in appositi luoghi di detenzione e lavoro: i bagni penali⁵⁹. Questi tribunali erano composti da un presidente e da cinque giudici - tutti ufficiali di vascello⁶⁰-, mentre per gli imputati più elevati gerarchicamente la composizione sarebbe mutata in base al grado⁶¹. Presso queste corti operavano un pubblico ministero, le cui funzioni erano esercitate dall'avvocato fiscale militare, e un segretario estensore, quest'ultimo scelto peraltro fra i civili⁶².

In posizione sovraordinata si trovava, come già ricordato, il *Tribunale Supremo di guerra e marina*⁶³.

Sulla nave la giustizia era, invece, amministrata dai *Consigli di guerra a bordo*, organi non permanenti ma istituiti ogni qual volta fosse stato commesso un reato a bordo⁶⁴. Anche queste corti erano formate da un presidente e da cinque componenti (tutti militari) il cui grado variava in base a quello dell'imputato⁶⁵.

⁵⁶ Si allude a figure di reato come l'incendio, la devastazione, l'omicidio, lo stupro, il ratto, la grassazione, la rapina e il saccheggio (cfr. *Codice penale militare marittimo*, lib. II, tit. II, cc. I-IV).

⁵⁷ A quest'ultimo profilo provvedevano gli artt. 315-316, rispettivamente disponendo la pena di morte per i prigionieri, sia sottufficiali che ufficiali, che si fossero resi colpevoli di ammutinamenti o di rivolte.

⁵⁸ Artt. 361-365, *Codice penale militare marittimo*.

⁵⁹ Art. 366, *Codice penale militare marittimo*.

⁶⁰ Art. 320, *Codice penale militare marittimo*. Ad ogni modo, presso ogni tribunale militare marittimo erano designati quattro giudici con funzioni supplenti, scelti tra gli ufficiali di marina e facenti parte degli «ufficiali superiori» (art. 322, *Codice penale militare marittimo*).

⁶¹ Cfr. artt. 323-326, *Codice penale militare marittimo*.

⁶² Art. 329, *Codice penale militare marittimo*.

⁶³ Cfr. *supra* §. 2.

⁶⁴ Art. 340, *Codice penale militare marittimo*.

⁶⁵ Artt. 341-342, *Codice penale militare marittimo*.

Per la selezione dei giudici era disposta l'estrazione a sorte fra tutti gli «ufficiali di bordo», fatta eccezione per il comandante della nave che, a norma dell'art. 346, non poteva entrare a far parte del *Consiglio di guerra*: tale disposizione era predisposta al fine di preservare l'imparzialità di questo organo di giustizia⁶⁶.

Infine, vi erano i *Consigli sommari a bordo* competenti sempre per i reati militari marittimi commessi sull'imbarcazione che non comportavano «pena maggiore del carcere militare o del *minimum* della reclusione militare»⁶⁷: essi giudicavano sempreché la nave non si trovasse nel recinto di un arsenale marittimo.

5. *Una vigenza lunga, ma travagliata. I codici penali militari tra adattamenti alla legislazione comune e tentativi di unificazione normativa*

L'entrata in vigore dei due codici militari, finalmente coordinati tra loro, rappresentò solo un primo e temporaneo punto di approdo nel processo di unificazione del diritto militare. La loro vigenza nel corso dei successivi anni fu, infatti, a dir poco travagliata.

L'entrata in vigore nel 1890 di un nuovo codice penale comune, il cosiddetto «codice Zanardelli», così chiamato dal nome del suo principale promotore, Giuseppe Zanardelli⁶⁸, pose subito gravissimi problemi di coordinamento con i due codici militari che, come visto, a fatica erano stati emanati appena un ventennio prima. Assai noto agli storici del diritto per essere un codice autenticamente liberale e permeato di principi umanitari, il codice penale del 1890 abolì, tra le altre cose, la pena di morte e i lavori forzati, due tra le pene più drammaticamente rappresentative dell'ordinamento penale militare⁶⁹.

⁶⁶ Recitava, infatti, l'art 346: «Il comandante della nave a cui appartiene l'accusato non potrà mai far parte del consiglio di guerra; nol potrà neppure il comandante che avrà convocato il consiglio di guerra».

⁶⁷ Art. 374, *Codice penale militare marittimo*.

⁶⁸ Per un profilo bio-bibliografico di Giuseppe Zanardelli, Ministro del Regno d'Italia tra i più importanti nella seconda metà dell'Ottocento: A. A. Cassi, *Zanardelli, Giuseppe*, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletta, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (da ora *DBGI*), II, Bologna 2013, pp. 2077-2080 e la bibliografia ivi citata.

⁶⁹ Sull'importanza e sui profili innovativi del codice Zanardelli, senza alcuna pretesa di completezza, cfr.: P. Nuvolone, *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in R. Chiarini (cur.), *Giuseppe Zanardelli*, Atti del convegno, Brescia-Pavia 29-30 settembre - 1° ottobre 1983, Milano 1985, pp. 163-182; S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1999; *Codice Penale per il Regno d'Italia (1889)*, Ristampa anastatica, con scritti di D. Brunelli, C. Carcereri de Prati, M. A. Cattaneo, E. Dezza, M. G. di Renzo Villata, R. Ferrante, P. Ferrua, R. Isotton, A. Manna, P. Pittaro, S. Vinciguerra, raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2009; L. Lacchè, *Un code pénal pour l'Unité italienne: le code Zanardelli (1889)*.

Volendo sintetizzare una vicenda storica assai intricata e complessa si può dire come dopo l'entrata in vigore del nuovo codice penale comune emersero almeno due orientamenti principali sul destino della legislazione penale militare.

Un primo indirizzo, moderato e ambiguo al tempo stesso – di cui si fece interprete il Parlamento⁷⁰ – caldeggiava una revisione dei codici penali militari al fine di unificare le discipline per entrambi i rami delle forze armate per procedere, quindi, ad un coordinamento con il codice Zanardelli. Un secondo indirizzo – di matrice prevalentemente dottrinale e alquanto minoritario – proponeva addirittura l'abolizione del diritto penale militare, auspicandone il completo «assorbimento» nella legislazione penale comune.

La necessità di una revisione globale del sistema codicistico militare si affacciò in Parlamento già all'indomani della approvazione del codice Zanardelli e, più precisamente, sin dal dicembre 1889, data in cui venne insediata una commissione per la riforma⁷¹. Il progetto fu approvato dal Senato e presentato alla Camera nell'aprile 1894, ma la sessione parlamentare chiuse nel luglio di quello stesso anno⁷². Esso venne allora ripresentato nel 1897, ma – ancora una volta – mai approvato né promulgato⁷³.

Sin dalla prima stesura⁷⁴ il progetto proponeva un codice unico per esercito e marina, ma per i militari continuava a configurare un regime penale speciale,

La Genèse, le Débat, le Projet Juridique, in X. Rousseaux – R. Lévy (curr.), *Le pénal dans tous ses Etats. Justice, Etats et sociétés en Europe (XIIe- XXe siècles)*, Bruxelles 1997, pp. 303-319; A. A. Cassi, *Dalle barricate a Bava Beccaris. Giuseppe Zanardelli, un giurista nell'Italia del secondo Ottocento*, Bologna 2019, pp. 159-175.

⁷⁰ Ad ogni modo, questo indirizzo volto ad armonizzare il diritto penale militare con quello comune ricevette un certo appoggio anche da parte di importanti settori della dottrina e della giurisprudenza. Pietro Vico, autorevole studioso di diritto penale militare e – nel 1889 – sostituto avvocato fiscale presso il Tribunale militare di Roma, reclamava a gran voce la necessità di un coordinamento fra i due ordini penali: «ciò che oggidi importa sopra ogni altra cosa è l'approvazione del codice penale militare, affinché tra questo e il nuovo codice comune non si stabiliscano irragionevoli difformità» (P. Vico, *La forma nella revisione della legislazione militare*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», XXX-fasc. I (luglio 1889), pp. 232-237, p. 235 per la citazione).

⁷¹ Su questa commissione, nominata con r. d. n. 6521 del 1° dicembre 1889, cfr. *Atti Parlamentari*, Senato del Regno, Legislatura XVIII, Sessione 1892-93, p. 2.

⁷² Cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura XVIII, Sessione 1894, pp. 8857 ss.

⁷³ Accenna a questo progetto, presentato in Senato il 6 aprile 1897, ma mai discusso né approvato P. Pagani, *Onorificenze*, cit., p. 392.

⁷⁴ Si allude al progetto di legge, molto articolato, presentato negli anni 1891-1892 dal Ministro della Guerra Luigi Pelloux, di concerto con il Ministro della Marina Carlo Alberto Racchia e con il Ministro di Grazia e Giustizia Teodorico Bonacci e discusso in Senato nella tornata del 22 dicembre 1892.

con la conseguente riaffermazione del principio della personalità della legge militare. Le motivazioni che avevano orientato il Parlamento a proporre l'unificazione della disciplina penale per i due rami delle forze armate erano espresse nella relazione ministeriale. In essa innanzitutto si chiariva come l'aspirazione ad un codice unico fosse stata già espressa, quale prospettiva futura, nei lavori che avevano portato all'emanazione del codice per la marina nel 1869⁷⁵, mentre veniva ribadito il bisogno di uniformare il sistema dei reati e delle pene per l'esercito e per la marina, mantenendo per quest'ultima forza armata, viste le sue peculiarità, semplici adattamenti di natura terminologica, soprattutto per alcuni reati «in ispecie»⁷⁶. In una prospettiva comparatistica, il legislatore italiano ammetteva di aver tratto ispirazione dall'esperienza giuridica tedesca, che su questo versante aveva provveduto con lungimiranza ad emanare un codice militare unico⁷⁷.

Il progetto era strutturato in tre libri: il primo dedicato ai delitti e alle pene «in generale»; il secondo ai delitti «in ispecie»; il terzo esclusivamente riservato al diritto penale militare in tempo di guerra. Nonostante gli sforzi di coordinamento con il diritto penale comune, era comunque mantenuta la pena di morte, ma abolita quella dei lavori forzati⁷⁸. D'altro canto, non veniva innovato il sistema di giustizia e degli organi militari che rimaneva comunque differenziato fra armata di terra e di mare.

Il dibattito apertosi a seguito dell'emanazione del codice Zanardelli lasciò emergere, come accennato in precedenza, anche un secondo orientamento – certamente più radicale – che mirava a superare in maniera definitiva l'intero ordine giuridico militare. In altre parole, esso proponeva di abolire il regime giuridico speciale per i militari e di estendere a tutti gli appartenenti alle forze armate le norme di diritto penale comune.

Si trattò di una opzione che non trovò alcuna sponda in Parlamento, ma che venne veicolata da una parte della dottrina giuridica piuttosto vivace e sensibile

⁷⁵ «Giova inoltre ricordare», affermavano i ministri proponenti, «che il desiderio di un Codice unico fu già espresso dalla Commissione della Camera dei deputati nell'esame del suindicato progetto di Codice militare marittimo» (cfr. *Atti Parlamentari*, Senato del Regno, Legislatura XVIII, Sessione 1892-93, p. 2).

⁷⁶ *Ivi*, p. 3.

⁷⁷ Nello specifico, si trattava del *Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich* emanato il 20 giugno 1872 e particolarmente apprezzato dai relatori del progetto per aver realizzato l'«unicità» della disciplina per tutti i rami delle forze armate (*ivi*, p. 2). Sui principali caratteri di questo codice cfr. P. Vico, *Diritto penale militare*, cit., pp. 73-76.

⁷⁸ Art. 4, *Progetto di legge che autorizza il Governo a pubblicare il nuovo Codice penale militare*, in *Atti Parlamentari*, Senato del Regno, Legislatura XVIII, Sessione 1892-93, pp. 6-7.

al problema della «civiltà» del diritto militare⁷⁹. Uno dei principali interpreti di queste istanze fu Pietro Delogu, noto professore di diritto romano presso l'Università di Catania con una spiccata propensione per il diritto positivo⁸⁰. Nello stesso anno della promulgazione del nuovo codice penale (1889) egli pubblicò un piccolo volume, intitolato *Il codice penale per l'esercito e i Tribunali militari. Pensieri e proposte*, in cui demoliva punto per punto la necessità di mantenere in vita un sistema penale speciale per i militari.

L'autore denunciava innanzitutto l'inutilità di una legge speciale e «personale» per gli appartenenti alle forze armate poiché causa di inutili complicazioni all'interno dell'ordinamento: il diritto penale militare, lungi dall'approntare una disciplina chiara e puntuale per i militari, poneva semmai problemi di coordinamento con il diritto generale, con il risultato di appesantire l'ordine penale italiano⁸¹. La contestazione di Delogu si faceva ancor più sottile allorché egli rilevava come i militari prima di acquisire questo loro *status* fossero anzitutto cittadini e perciò come tali dovevano essere sottoposti al diritto penale comune, quindi giudicati dalla giustizia ordinaria in caso di commissione di reati, anche se nell'esercizio delle loro funzioni.

Un manifesto scetticismo era espresso inoltre con riferimento al rigore del sistema punitivo configurato dalle norme militari⁸² con l'anacronistico e ingiustificato mantenimento della pena di morte, oramai riprovata da tutti e abolita dal codice penale comune:

La teorica delle pene nel codice per l'esercito presenta ancora più gravi difetti e maggiori anomalie in riguardo a quella consacrata nel codice comune. La revocabilità e la riparabilità della pena, l'emendamento del colpevole e la sua correggibilità sono i principii sui quali il nuovo codice ha sapientemente fondato tutto il sistema punitivo. Epperò ha cancellata la pena di morte [...] il codice militare commina la pena di morte e nega il beneficio della libertà condizionale quasi che i militari non abbiano la stessa natura correggibile degli altri uomini, quasi che su di loro possano le pene esercitare influenza diversa di quella che esercitano sugli altri colpevoli⁸³.

⁷⁹ In tale prospettiva, oltre all'autorevole contributo di Delogu cfr., a titolo esemplificativo, A. Bruchi, *I Tribunali Militari e la Scienza del Diritto Criminale*, Siena 1890.

⁸⁰ Sulla figura di Delogu, noto romanista che fu anche rettore dell'Università di Catania, cfr.: G. Speciale, *Delogu, Pietro*, in *DBGI*, I, p. 755.

⁸¹ P. Delogu, *Il codice penale per l'esercito e i Tribunali militari. Pensieri e proposte*, Catania 1889, pp. 7-9.

⁸² Non a caso le leggi penali militari erano considerate dall'Autore «per natura propria odiose» (*ivi*, p. 6).

⁸³ *Ivi*, pp. 32-33. Il giurista continuava con una serie di domande provocatorie: «Si è abolita la pena di morte perché essa ripugnava al sentimento umano, rappresentava più la vendetta che la giustizia della Società, la quale non ha bisogno di uccidere quando può difendersi col

Severissimo era quindi il giudizio riservato ai tribunali penali militari, ritenuti dal giurista addirittura «incompetenti e sospetti»⁸⁴ sia per il *modus procedendi* sia perché composti da giudici privi di un'adeguata formazione in ambito legale⁸⁵. Emergeva netta, allora, la necessità di una incondizionata «soppressione dei tribunali militari»⁸⁶.

Nel corso della trattazione l'autore non nascondeva, tuttavia, la necessità di predisporre alcuni specifici reati militari, ma da porre *a latere* della codificazione comune e senza la necessità di conservare, con ciò, un ordine penale autonomo⁸⁷.

La voce di Delogu, pur autorevole, rimase inascoltata e, nell'inerzia dei numerosi e passeggeri governi, nonché nella generale disattenzione parlamentare, i due codici del 1869 continuarono la loro vigenza nonostante i gravi problemi di coordinamento con la legislazione penale comune.

Vero è che essi subirono forti integrazioni nel corso dei successivi decenni specie sul piano della giurisdizione e a seguito dei diversi conflitti che impegnarono il Regno; inoltre, anche in tempo di pace non mancarono alcuni interventi, per così dire, di adattamento: ad esempio, la pena dei lavori forzati, del tutto espunta dalla legislazione ordinaria, venne convertita per i militari nella reclusione da dieci a venti anni⁸⁸.

segregare il colpevole, era irreparabile in caso di errore giudiziario e non doveva ritenersi esemplare. Ma non valgono forse uguali ragioni a favore dei militari? Sarà per loro esemplare quella pena che non è tale per l'uomo normalmente studiato? O non dovrà tenersi conto per il soldato della spietata e tremenda irreparabilità della pena quando per errore fatale dei giudici essa sia stata inflitta ed eseguita? O riguardo ai militari soltanto vorrà darsi alla società il diritto di incrudelire sul delinquente, vi siano o manchino nella pena gli estremi della difesa, corrisponda essa o no al principio di giustizia?» (*ivi*, p. 33). Occorre comunque ricordare come la denuncia abolizionista di Delogu trovasse, in quegli stessi anni, importanti sponde nel pensiero di autorevoli giuristi; si pensi, fra gli altri, al denso volume di L. Lucchini, *Soldati delinquenti. Giudici e carnefici*, Bologna 1884.

⁸⁴ P. Delogu, *Il codice penale per l'esercito*, cit., p. 17.

⁸⁵ «Né lascerò di osservare che le stesse forme processuali, nelle quali si volge il giudizio davanti il tribunale militare, rappresentano un'offesa ed una diminuzione alle garanzie che circondano ogni altro delinquente nel giudizio penale. La difesa dell'imputato non è così libera né così intelligente come l'imputato ha diritto di averla. Se il militare, sottoposto a penale procedimento, non può scegliere per ragion di povertà un difensore civile, gli viene assegnato un ufficiale dell'esercito; meno libero nel difendere perché subalterno dei giudici, meno abile perché privo anch'egli della coltura giuridica e filosofica necessaria a ben difendere un accusato di delitto» (*ivi*, pp. 18-19).

⁸⁶ *Ivi*, p. 19.

⁸⁷ *Ivi*, pp. 36 ss.

⁸⁸ Su questi aspetti v. la puntuale ricostruzione di V. Manzini, *Diritto penale militare*, cit., pp.

Eppure, con il passare del tempo la mancanza di armonizzazione tra diritto penale comune e militare, che contrassegnò il primo e convulso decennio postunitario, divenne un tratto distintivo – cronico e permanente – della successiva legislazione italiana.

In questo senso, nella storia del Regno d'Italia, la già travagliata vigenza dei codici militari del 1869 conobbe un'ulteriore fase di complicazione allorché, nel 1930, venne approvato un nuovo codice penale, il cosiddetto «codice Rocco», la cui entrata in vigore pose un doppio problema di coordinamento del diritto militare con la legislazione comune, posto che i due codici militari erano stati, come detto, originariamente rapportati al «vecchio» codice penale del 1859⁸⁹. Negli anni successivi fu il legislatore fascista, nella sua frenetica attività codificatoria, a provvedere al superamento degli ormai «fatiscenti» codici per l'esercito e per la marina, con l'emanazione nel 1941 di due nuovi codici penali militari, rispettivamente dedicati al tempo di pace e al tempo di guerra⁹⁰, che uniformarono la disciplina per tutte le forze armate, compresa la Regia Aeronautica ufficialmente fondata nel 1923. Si trattò di un'unificazione legislativa che, tuttavia, venne pagata a caro prezzo a causa del mantenimento, fra le altre cose, della pena di morte. Questa legislazione è stata conservata dall'Italia repubblicana con la conseguente persistenza, ancora una volta, di gravi problemi di coordinamento con l'ordine penale comune: i due codici militari, nonostante abbiano conosciuto diverse - e talvolta significative - riforme negli ultimi anni (tra cui l'abolizione della pena di morte, ai sensi della l. del 13 ottobre 1994, n. 589), sono ancora vigenti.

Come si è tentato di mostrare, il processo di unificazione del diritto penale militare investì, su più fronti, il Parlamento, la dottrina e perfino la giurisprudenza⁹¹ attivando dibattiti e incoraggiando gli sforzi intellettuali di coloro che, in misura diversa, s'interessarono a questo «problema». Il primo decennio postunitario, periodo intenso e tormentato in cui si tentò di perfezionare l'unificazione politico-giuridica appena raggiunta, conobbe un intenso travaglio anche riguardo al diritto penale militare con l'emanazione di codici che continuarono a configurare un regime speciale per i soldati «di terra e di mare», assai rigido sotto il profilo punitivo, decisamente meno garantistico sul piano

16-19; in particolare, sulla reclusione militare, cfr. *ivi*, pp. 23 ss.

⁸⁹ Circa il problema del mancato coordinamento dei codici militari con la legislazione penale generale subito dopo l'emanazione del «codice Rocco» cfr. *ivi*, pp. 4-5.

⁹⁰ Entrambi i codici vennero approvati con regio decreto del 20 febbraio 1941, n. 303.

⁹¹ Sull'impatto della giurisprudenza del *Tribunale supremo di guerra e marina* e delle diverse *Corti di Cassazione* postunitarie in materia di diritto penale militare cfr. I. Mel, *Il codice penale per l'esercito*, cit.; Id., *I Codici Penali Militari per l'Esercito e per l'Armata del Regno d'Italia*, Napoli 1880.

processuale e improntato al principio della personalità della legge. Profili, questi, che nonostante i moniti e le preoccupazioni della dottrina seguirono a connotare questa branca giuridica. Il tema, di cui il presente contributo costituisce una prima indagine, meriterebbe certamente ulteriori «scavi» da parte della storiografia giuridica con riferimento sia al momento genetico della complessa legislazione militare sia ai risvolti – di sicuro più drammatici – relativi alla giustizia militare in tempo di pace e di guerra. In questo senso, una più approfondita indagine sul diritto penale militare postunitario potrebbe arricchire lo studio della storia giuridica penale italiana seppur da una prospettiva più inconsueta ma non meno degna di considerazione.